

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 novembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 novembre 2020.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo complessivamente sottoscritto dei BTP «Futura», con godimento 17 novembre 2020 e scadenza 17 novembre 2028, nonché rettifica del relativo decreto di emissione del 6 novembre 2020. (20A06372)..... Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 11 novembre 2020.

Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266)..... Pag. 2

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 19 ottobre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale PredACTING relativo al bando «European Joint Programme on Rare Diseases», Call 2019. (Decreto n. 1638/2020). (20A06263) Pag. 3

Ministero della salute

ORDINANZA 19 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06423)..... Pag. 7

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 settembre 2020.

Criteri e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. (20A06262).... Pag. 8



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Segretariato generale
della giustizia amministrativa**

DECRETO 10 novembre 2020.

**Modifiche al Regolamento 6 febbraio 2012
recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria
da parte della Giustizia amministrativa.** (20A06299) *Pag.* 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Deniban» (20A06217) *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Deniban» (20A06218) *Pag.* 22

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Zirtec» (20A06220) *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Melfa-
lan Medac» (20A06221) *Pag.* 23

Autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Fedivel-
le» (20A06246) *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Alendronato
EG» (20A06247) *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Arpoya» (20A06248) *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commer-
cio del medicinale per uso umano «Foscarnet
Kabi» (20A06249) *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Lacidipina Doc Generi-
ci» (20A06250) *Pag.* 28

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 11 novembre 2020,
concernente il riparto di un acconto di 500 milioni
di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei co-
muni e 100 milioni di euro a favore delle province
e città metropolitane, delle risorse incrementali del
Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti loca-
li. (20A06333) *Pag.* 28

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Comunicato relativo al decreto 27 ottobre 2020,
recante: «Criteri e modalità di gestione del Fon-
do per la filiera della ristorazione istituito ai sensi
dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126». (20A06408) *Pag.* 28

**Ministero
dello sviluppo economico**

Misure temporanee di supporto alle imprese per
l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19
con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura
alimentare scaturenti dal decreto origine carni suine
del 6 agosto 2020. (20A06316) *Pag.* 29

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 ot-
tobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni in-
tegrative e correttive a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, re-
cante codice della crisi d'impresa e dell'insol-
venza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155». (20A06369) *Pag.* 29



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2020.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo complessivamente sottoscritto dei BTP «Futura», con godimento 17 novembre 2020 e scadenza 17 novembre 2028, nonché rettifica del relativo decreto di emissione del 6 novembre 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 83752 del 6 novembre 2020 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo («BTP Futura»), con godimento 17 novembre 2020 e scadenza 17 novembre 2028 da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Futura», verranno stabiliti i tassi cedolari reali annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che, per mero errore materiale, gli importi indicati al comma 22 dell'art. 2 del citato decreto n. 83752 del 6 novembre 2020, con riferimento alle proposte di acquisto dei titoli che ciascun *Dealer* e *Co-dealer* immetterà per conto proprio, nel corso del periodo di distribuzione, conformemente a quanto indicato nel Testo unico, devono intendersi pari a euro 10.000.000 per ciascun *Dealer* e pari a euro 5.000.000 per ciascun *Co-Dealer*, anziché euro 25.000.000 per ciascun *Dealer* e pari a euro 10.000.000 per ciascun *Co-Dealer*;

Vista la nota n. 1247/2020 del 13 novembre 2020, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Futura»;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi indicati al comma 22 dell'art. 2 del decreto n. 83752 del 6 novembre 2020 vengono così sostituiti:

«Fermo restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al premio fedeltà di cui all'*Information Memorandum*, i *Dealers* ed i *Co-Dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali, immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel Testo unico, per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 per ciascun *Dealer* e pari a euro 5.000.000 per ciascun *Co-Dealer*.».

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 83752 del 6 novembre 2020, il tasso cedolare annuo dei «BTP Futura» con godimento 17 novembre 2020 e scadenza 17 novembre 2028 è determinato nella misura rispettivamente dello 0,35% per le cedole pagabili dal 17 maggio 2021 sino al 17 novembre 2023 (primo periodo), dello 0,60% per le cedole pagabili dal 17 maggio 2024 sino al 17 novembre 2026 (secondo periodo) e dell'1,00% per le cedole pagabili dal 17 maggio 2027 al 17 novembre 2028 (terzo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 13 novembre 2020, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 5.711.308.000 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 6 novembre 2020, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A06372



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 novembre 2020.

Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visti i propri decreti del 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Visto l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, dispone l'incremento - nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;

Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29-bis prevede, altresì, che con decreto del Ministero dell'interno si provvede all'attribuzione degli importi aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29;

Ritenuto pertanto di poter procedere, con proprio decreto, all'integrazione immediata ai comuni dei contributi già assegnati per l'anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021

1. In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica

e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, **negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G)** al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

Art. 2.

Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce:

«contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 2021» (sezione anagrafica - «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all'esercizio 2021;


2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le **informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori**, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, **sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC**. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Art. 3.

Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione:

per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;



per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il predetto certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Art. 4.

Revoca delle assegnazioni dei contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Art. 5.

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 6.

Rendicontazione e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: SGARAGLIA

20A06266

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale PredACTING relativo al bando «European Joint Programme on Rare Disease», Call 2019. (Decreto n. 1638/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1,



comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di Programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e Programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 48 del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, registrazione n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020 reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020;



Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825575 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *European Joint Programme on Rare Diseases* (EJP RD) e il *Memorandum of Understanding* fra tutti i *partner* partecipanti al progetto EJP RD, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Vista la nota prot. n. 4211 del 13 marzo 2018, con la quale il MIUR ha aderito all'EJP RD, impegnandosi a finanziare il primo bando dell'iniziativa con un *budget* di euro 400.000,00 nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse del riparto FIRST per l'anno 2018;

Visto il bando internazionale «*Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases*», Call 2019, comprensivo delle *Guidelines for applicants*, pubblicato dallo *European Joint Programme on Rare Diseases* il 15 dicembre 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando EJP RD Call 2019, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 21 febbraio 2019, prot. n. 307;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee* del 10 e 11 settembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PredACTING» avente come obiettivo «Descrivere in dettaglio la correlazione tra genotipo e fenotipo nei malati di actinopatie non muscolari (NMA)»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «GENOMIT»;

Vista la nota MUR prot. n. 5635 del 9 aprile 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 829 del 12 giugno 2020, reg UCB n. 1299 del 17 giugno 2020, con il quale è stato nominato il prof.ssa Romina Combi per la valutazione delle attività in itinere;

Atteso che il prof.ssa Romina Combi ha approvato, in data 4 luglio 2020 e trasmesso in data 10 luglio 2020, prot. n. 11035, il capitolato tecnico allegato al presente

decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PredACTING», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.285,00 figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «PredACTING»;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla Call 2019 lanciata dallo *European Joint Programme on Rare Diseases* con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2018, cap. 7245 per il contributo alla spesa, come da nota del direttore generale in data 13 marzo 2018, prot. n. 4211 e a valere sul conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) come da nota MIUR prot. n. 5635 del 9 aprile 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID 2913853 del 12 ottobre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 7422933 del 21 settembre 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;



Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «PredACTING» presentato dall'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia, codice fiscale 01279680480, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «PredACTING» è pari a euro 149.999,50.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 81.859,25 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2018, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 48 del 18 gennaio 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 68.140,25 ove detto importo venga versato dal coordinatore della *European Joint Programme on Rare Diseases* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «PredACTING», così come previsto dal contratto 825575 fra la Commissione europea e i *partner* dell'*European Joint Programme on Rare Diseases*, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.


6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *European Joint Programme on Rare Diseases* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Firenze - Dipartimento di biologia si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate



anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2136

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-controllo-mur>

20A06263

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;


Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276, avente efficacia dal 6 novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;



Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 18 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal quale risulta che «i dati relativi alla settimana 9-15 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica e pertanto è previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella giornata di venerdì 20 novembre 2020» e che «in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 13 novembre la quasi totalità delle Regioni/PA italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile»;

Visto il verbale n. 128 della seduta del 19 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui all'ordinanza del 4 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni per quattordici giorni consecutivi in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive con conseguente nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2220

20A06423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2020.

Criteria e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro *Xylella fastidiosa* in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e, in particolare, l'art. 67 che disciplina le forme di sovvenzione e di assistenza rimborsabile ammesse;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e, in particolare, l'art. 9 che disciplina lo *status* di agricoltore in attività;

Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto, in particolare, l'art. 14, paragrafo 3, lettera *e*) del regolamento (UE) n. 702/2014, che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché alla prevenzione dei danni da essi arrecati;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro degli aiuti di Stato - SIAN;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442 che disciplina il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato attualmente vigenti;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto»;

Visto, in particolare, l'art. 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale è stato istituito un Fondo per la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'art. 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato decreto n. 2484/2020 il quale prevede che, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, previo parere

del Comitato di sorveglianza, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla «Salvaguardia olivi secolari o monumentali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia;

Tenuto conto che con nota del 19 giugno 2020, n. 2209, sono stati trasmessi ai componenti del Comitato di sorveglianza, per il prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il «Reimpianto olivi zone infette» e la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» e che, con successiva nota del 14 luglio 2020, protocollo n. 9002537, è stata chiusa la procedura d'urgenza e comunicata l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza di tutti i punti sottoposti all'esame dei suoi componenti;

Considerato inoltre che, al fine di assicurare la più ampia diffusione possibile della misura, anche per venire incontro alle diverse istanze del territorio, si è resa necessaria la modifica del provvedimento relativo all'art. 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020 riguardante la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali», laddove limitava l'applicazione delle misure alla sola zona infetta e che, il Comitato di sorveglianza, con procedura d'urgenza scritta, avviata in data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota del 18 agosto 2020, protocollo n. 9056328, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'art. 8 «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» del sopracitato decreto n. 2484/2020;


Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al fine di prevenire la diffusione della *Xylella fastidiosa* e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese è concesso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatologia.

2. In considerazione delle svariate osservazioni empiriche sul territorio di piante bimembri sovrainnestate da adulte e capaci di mantenere un accettabile stato vegetativo in aree infette a fortissima pressione d'inoculo, l'aiuto è diretto ad interventi, anche sperimentali, di innesto e sovra innesto realizzati con marze provenienti da ecotipi resistenti.



3. Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e potrà avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Art. 2.

Entità del sostegno

1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000,00 euro per impresa e per domanda di aiuto di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla prevenzione dei danni da *Xylella fastidiosa* agli ulivi monumentali inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 mediante innesti degli stessi con varietà resistenti o tolleranti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre varietà dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che la domanda di aiuto abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della stessa.

3. È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

5. L'aiuto è riconosciuto esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovra-compensazione dei costi per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Art. 4.

Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* in conformità all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Il costo riconoscibile per gli interventi preventivi finalizzati alla prevenzione del danno prodotto dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* agli ulivi monumentali è determinato sulla base di tabelle *standard* di costi unitari ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. L'aiuto è determinato in funzione del costo unitario dell'innesto e del numero di ulivi da innestare.

4. L'intensità massima di aiuto è pari all'80% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento.

7. I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.


Art. 5.

Beneficiari

1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ai proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare in forma singola o in forma associata.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento gli agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, così come



modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442.

4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio della Regione Puglia;
- b) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;
- c) richiedono l'innesto di almeno venti piante di olivo.

5. Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla lettera c), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso.

6. L'aiuto non sarà concesso:

- a) alle imprese in difficoltà;
- b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- c) alle grandi imprese.
- d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 6.

Criteri di selezione

1. I criteri di selezione prevedono di privilegiare le domande di aiuto che:

- a) richiedono gli innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti ricadenti nel contesto paesaggistico della «Piana degli ulivi secolari» di cui al piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) sono presentate in forma associata;
- c) richiedono innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti;

d) propongono di innestare il minor numero di ulivi non ancora censiti ma segnalati all'amministrazione regionale in virtù delle proprie caratteristiche di monumentalità.

Art. 7.

Cumulabilità dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «*de minimis*», e con i sostegni previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicato all'art. 4 del presente decreto.

2. Gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.

Art. 8.

Trasparenza

1. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'art. 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014, si provvede alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione «Trasparenza» del sito internet del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

*Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 885*

20A06262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 10 novembre 2020.

Modifiche al Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;



Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante «Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 58, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale è stato modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 15 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 57, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha ritenuto di procedere ad una revisione della struttura del bilancio di previsione della Giustizia amministrativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, per renderne la gestione più rispondente ai principi di trasparenza e responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di adeguare la struttura del bilancio al quadro organizzativo delineato dal nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Pre-

sidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012, come riportate nel testo consolidato, con carattere in grassetto, in Allegato 1 al presente decreto.

2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 che presuppongano l'approvazione della pianta organica saranno operative a seguito della conclusione del procedimento attinente alla pianta organica medesima. In caso di dubbio sul collegamento tra il Regolamento e la pianta organica, la questione verrà risolta dal Consiglio di Presidenza.

3. Il Regolamento è trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2020

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO RECANTE L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA
DA PARTE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Indice

Capo I — Definizioni autonomia finanziaria, direttive programmatiche e bilancio di previsione

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Autonomia finanziaria

Art. 3 - Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche

Art. 4 - Struttura del bilancio di previsione

Art. 5 - Requisiti del bilancio

Art. 6 - Variazioni di bilancio

Capo II — Conto finanziario ed inventario dei beni patrimoniali

Art. 7 - Conto finanziario

Art. 8 - Allegati al conto finanziario

Art. 9 - Conto generale del patrimonio

Art. 10 - Approvazione del conto finanziario

Capo III — Gestione delle entrate e delle spese

Art. 11 - Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

Art. 12 - Disciplina delle spese

Art. 13 - Fasi della spesa

Art. 14 - Assunzione degli impegni

Art. 15 - Liquidazione delle spese

Art. 16 - Ordinazione e pagamento delle spese

Art. 17 - Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali

Art. 18 - Accertamento dei residui attivi e passivi

Art. 19 - Gestione dei residui

Art. 20 - Servizio di tesoreria

Art. 21 - Gestione fondo di cassa

Art. 22 - Verifiche sulla gestione di cassa

Capo IV — Gestione del patrimonio

Art. 23 - Consegnatari

Art. 24 - Inventario e classificazione dei beni



- Art. 25 - Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
 Art. 26 - Contabilità degli oggetti di consumo
 Art. 27 - Vigilanza sull'attività dei consegnatari
 Art. 28 - Norma di rinvio

Capo V — Attività negoziale

- Art. 29 - Norme generali
 Art. 30 - Organizzazione e modalità procedurali
 Art. 31 - Programmazione degli acquisti e selezione del contraente
 Art. 32 - Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori
 Art. 33 - Congruità dei prezzi
 Art. 34 - Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti
 Art. 35 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti
 Art. 36 - Collaudo e verifica di conformità
 Art. 37 - Incentivazioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti

Capo VI — Controlli

- Art. 38 - Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
 Art. 39 - Procedura di controllo
 Art. 40 - Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
 Art. 41 - Collegio dei revisori dei conti

Capo VII — Disposizioni di organizzazione

- Art. 42 - Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva
 Art. 43 - Personale di magistratura
 Art. 44 - Questioni interpretative

Capo VIII — Disposizioni di coordinamento e norme di abrogazione e finanziarie

- Art. 45 - Norme di coordinamento
 Art. 46 - Norme di abrogazione e finanziarie
 Art. 47 - Entrata in vigore e norme transitorie

REGOLAMENTO RECANTE L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DA PARTE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I

DEFINIZIONI AUTONOMIA FINANZIARIA, DIRETTIVE PROGRAMMATICHE E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Presidente: il Presidente del Consiglio di Stato;
 - Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
 - G.A.: giustizia amministrativa - Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali;
 - segretario generale: segretario generale della giustizia amministrativa;
 - segretario C.d.S.: segretario delegato per il Consiglio di Stato;
 - segretario T.T.a.a.r.r.: segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;
 - segretari delegati: il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;
 - C.d.S.: Consiglio di Stato - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

i) segretario generale: ufficio del segretario generale della giustizia amministrativa;

l) T.A.R.: Tribunale amministrativo regionale - Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento e sezione autonoma per la Provincia di Bolzano;

m) ufficio di ragioneria: ufficio centrale di bilancio e ragioneria;

n) SIRGS: Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato;

o) codice dei contratti: il codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

p) regolamento di autonomia finanziaria: il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

q) regolamento di organizzazione: il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato nella seduta del Consiglio di presidenza nella seduta del 15 dicembre 2017 con delibera n. 96;

r) D.P.R. n. 367 del 1994: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) D.P.R. n. 254 del 2002: decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2002, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni;

t) l. n. 196 del 2009: legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

u) d.lgs. n. 91 del 2011: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;

v) d.l. n. 98 del 2011: decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni;

z) d.lgs. n. 123 del 2011: decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria della G.A., prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, si esercita nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse. Si applicano le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite agli organi di rilevanza costituzionale nonché ogni altra norma compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta.

2. L'ambito di applicazione del presente regolamento fa salve le eventuali discipline speciali dettate per le province autonome e le regioni a statuto speciale.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento l'attività amministrativa e contabile è comunque svolta nel rispetto dei principi generali in materia di contabilità pubblica.

4. La classificazione delle entrate e delle spese:

a) si uniforma ai criteri del piano integrato dei conti, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 91 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;


b) tiene conto delle specifiche attività istituzionali della G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2, comma 1, del regolamento di organizzazione.

5. Il Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente formulata nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo politico amministrativo, delibera e aggiorna annualmente per scorrimento le direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio di previsione.

6. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3.

7. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto dell'equilibrio finanziario, annuale e triennale, delle entrate e delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza.

8. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione sull'andamento della gestione, anche avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione. Il Consiglio di presidenza può chiedere chiarimenti ed integrazioni, da acquisire anche nella forma dell'audizione del segretario generale stesso. Il Consiglio di presidenza ove necessario



invita il segretariato generale ad adottare iniziative correttive idonee a rendere la gestione coerente con le direttive e, ove necessario, delibera le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto, che viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei conti, è predisposto dal segretario generale in coordinamento con i segretari delegati. Lo schema di progetto viene elaborato dalla Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, sentiti, per quanto di competenza, i responsabili degli altri programmi di cui al successivo art. 4, comma 5, sulla base delle direttive programmatiche adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il segretario generale, supportato dai responsabili dei programmi, illustra al Consiglio di presidenza il progetto di bilancio annuale e la relativa proiezione triennale.

3. Il progetto di bilancio annuale, corredato da una apposita relazione illustrativa e dalla relativa proiezione triennale, viene presentato dal Presidente al Consiglio di presidenza.

4. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le direttive programmatiche in tempi idonei a consentire la redazione, con la stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene trasmesso al Consiglio di presidenza non oltre il 30 novembre per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio di presidenza delibera in via definitiva il bilancio annuale di previsione e la proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 5, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della giustizia amministrativa, in coerenza con i principi contenuti nella l. n. 196 del 2009 e con il regolamento di organizzazione. Le spese, nel loro complessivo importo, non possono superare le entrate.

2. La proiezione triennale dei conti di previsione è redatta per programmi, con la disaggregazione prevista dal comma 7.

3. Le entrate sono costituite dall'importo dei fondi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresì iscritte, quali poste di entrata, le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Le entrate, organizzate in un unico titolo, sono ripartite nelle seguenti categorie:

a) categoria I): entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

b) categoria II): entrate eventuali;

c) categoria III): avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

4. All'interno delle categorie, ai fini della gestione, le entrate sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, con una specifica denominazione.

5. Le spese sono ripartite in cinque programmi, riferiti al perseguimento di obiettivi d'istituto omogenei, e in capitoli per la loro gestione, secondo l'oggetto specifico. Ogni programma è affidato ad un unico centro di responsabilità. Sulla base dell'organizzazione centrale e territoriale del sistema della giustizia amministrativa:

a) il primo programma è intestato al segretario generale;

b) il secondo programma è intestato al segretario C.d.S.;

c) il terzo programma è intestato al segretario TT.aa.rr.;

d) il quarto programma è intestato al direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

e) il quinto programma è intestato al direttore generale per le risorse informatiche e statistiche.

6. Il segretario generale, cui è affidata la gestione delle spese strutturali comuni a più uffici, convoca con regolarità riunioni di coordinamento dei responsabili dei programmi per esaminare l'andamento della spesa, lo stato di attuazione delle iniziative in corso, l'impostazione di nuove iniziative e per predisporre gli elementi per riferire al Consiglio di presidenza.

7. I programmi presentano al loro interno, in modo distinto e aggregato, le spese correnti per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione; i capitoli indicano la natura rimodulabile o non rimodulabile, discrezionale o obbligatoria delle spese.

8. Su un apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva per un importo non superiore al 4 per cento delle spese di parte corrente. Su tale fondo confluisce, in corso d'esercizio finanziario, l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario dell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione per le spese non impegnate.

Art. 5.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.

4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio sulla base dei principi contabili generali di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 91 del 2011.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, tenuto conto delle direttive programmatiche triennali vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza, di norma su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, sentiti il direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali e il direttore generale per le risorse informatiche e statistiche.

2. In caso di urgenza il Presidente può disporre variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, ovvero prelevamenti dal fondo di riserva, informandone il Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima riunione utile.

2-bis. Con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilità amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilità e dello stesso titolo della spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal *Plenum* in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonché prelevamenti dal fondo di riserva dei residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte è informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza.

3. Con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale e previa richiesta del competente centro di responsabilità amministrativa, possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilità e dello stesso titolo di spesa, nel limite del 30 per cento dello stanziamento approvato per singolo capitolo di spesa e comunque entro una somma massima annualmente indicata dal Consiglio di presidenza in sede di approvazione del bilancio preventivo, nonché prelevamenti dal fondo di riserva dei residui passivi perenti di cui all'art. 19. Delle variazioni disposte è informato, a cadenza mensile, il Consiglio di presidenza.

4. Le delibere di variazione sono allegate al rendiconto finanziario. Nessuna variazione può essere disposta dopo la chiusura dell'esercizio.



Capo II

CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 7.

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.

2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo il contenuto dei programmi intestati ai cinque centri di responsabilità, come presentati nel bilancio di previsione, in armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009.

3. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui perenti.

4. Con il regolamento di organizzazione sono definiti modelli di controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.

Art. 8.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelievi dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 9.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al C.d.S. e beni patrimoniali relativi ai TT.aa.rr., predisposto dall'ufficio di ragioneria, è redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 36, l. n. 196 del 2009.

2. All'inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 10.

Approvazione del conto finanziario

1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto ufficio accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria.

3. Entro il 31 maggio successivo il segretario generale trasmette al Consiglio di presidenza lo schema del conto, unitamente alle relazioni dell'ufficio di ragioneria e del collegio dei revisori.

4. Il conto è approvato con delibera del Consiglio di presidenza.

5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 11.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali gli uffici della giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.

2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.

3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.

4. L'ufficio di ragioneria acquisisce la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento). La Tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'ufficio di ragioneria, le somme affluite su tale conto, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 20 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio di ragioneria.

5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie degli atti giudiziari, si applica la disciplina di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184.

Art. 12.

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamento o di contratti di utenza, stipulati con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilità iscritte in bilancio.

2. Le spese diverse da quelle di cui al comma 1 sono disposte dal dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile del programma, in osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di presidenza.

3. Ogni programma di spesa reca l'indicazione, a livello di capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le spese relative al funzionamento dei TT.aa.rr. si applica la disciplina di cui all'art. 17.

Art. 13.

Fasi della spesa


1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:

a) assunzione degli impegni;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute a creditori determinati sulla base di obbligazioni che si perfezionano entro l'esercizio finanziario.



3. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui all'art. 367 del 1994.

Art. 14.

Assunzione degli impegni

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarità della documentazione, dell'esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto della spesa;
- b) le modalità di esecuzione della spesa;
- c) l'importo previsto;
- d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;
- e) l'indicazione del creditore.

3. L'ufficio di ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento di organizzazione, nonché al responsabile del relativo programma.

4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita nelle forme di cui all'art. 39.

5. Gli uffici competenti devono comunicare all'ufficio di ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'ufficio di ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento di autonomia finanziaria.

6. Gli uffici della G.A. tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'ufficio di ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.

7. Previo assenso del responsabile del relativo programma, possono essere assunti impegni a valere sugli esercizi successivi, anche se di parte corrente, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale qualora sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi o si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Art. 15.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore della giustizia amministrativa, è effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Art. 16.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili amministrativi con l'emissione di un ordine di pagare in formato elettronico.

2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa devono essere inoltrati all'ufficio di ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi e ad immettere i dati nel SIRGS ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 20 per i pagamenti a favore di terzi.

3. L'ufficio di ragioneria segnala agli ordinatori della spesa nonché al responsabile del relativo programma eventuali irregolarità amministrative o contabili prima di immettere i dati nel SIRGS ai fini dell'emissione dei mandati informatici.

4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, D.P.R. n. 367 del 1994, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Art. 17.

Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali

1. Il segretario TT.aa.rr., sulla base delle direttive programmatiche triennali, in relazione alle disponibilità finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, avvalendosi della collaborazione della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, acquisite le previsioni prospettate dalle sedi, formula al Consiglio di presidenza la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario TT.aa.rr. informa gli altri componenti del segretariato generale. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza approva il piano annuale di ripartizione dei fondi. I dirigenti responsabili sono delegati quali ordinatori della spesa in relazione ai fondi assegnati, sotto la vigilanza del direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, per il tramite dell'Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico e previdenziale, che propone al segretario TT.aa.rr. l'esercizio del potere di avocazione con provvedimento motivato.

2. Il piano è trasmesso dal segretario TT.aa.rr. all'ufficio di ragioneria per le previste annotazioni contabili.

3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è sottoposto, di norma, a revisione semestrale. Al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa, il segretario TT.aa.rr., nel corso dell'anno, può assegnare ai TT.aa.rr. risorse finanziarie costituite anche ai sensi del comma 3 dell'art. 6.

Art. 18.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall'ufficio di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

2. I cassieri di cui all'art. 21, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'ufficio di ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità dell'esercizio precedente.

Art. 19.

Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con decreto del Presidente, su proposta del segretario generale previa delibera del Consiglio di presidenza, un capitolo aggiunto.

3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi suc-



cessivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

Art. 20.

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, i fondi stanziati per il funzionamento del C.d.S. e dei T.T.aa.rr. sull'apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferiti al pertinente conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'ufficio di ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel SIRGS, i mandati informatici estinti.

3. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - affinché questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.

4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. L'ufficio di ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.).

5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al comma 4, l'ufficio di ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. - la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalità del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonché le modalità con le quali detto pagamento deve essere effettuato.

Art. 21.

Gestione fondo di cassa

1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Può essere altresì delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati.

2. Per assolvere alle proprie funzioni, il cassiere del Consiglio di Stato può essere autorizzato dal segretario generale ad accendere uno o più conti correnti intestati all'amministrazione presso un istituto di credito ordinario, previa stipula di una apposita convenzione sottoscritta dal segretario generale o da un suo delegato.

3. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri della G.A. si applicano le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria e quelle contenute nel regolamento approvato con il D.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.

4. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili. Per far fronte a spese impreviste e urgenti non rientranti nell'ambito delle minute spese, il cassiere del Consiglio di Stato deve essere espressamente autorizzato dal segretario generale.

5. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

6. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita da quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.

7. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'ufficio di ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.

Art. 22.

Verifiche sulla gestione di cassa

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, può disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresì, apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.

3. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre originali, di quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal direttore dell'ufficio di ragioneria e l'altro è trasmesso agli ordinatori della spesa.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti e i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.

Capo IV

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23.

Consegnatari

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, essi sono nominati dal segretario T.T.aa.rr. su proposta del segretario generale del T.A.R.

2. Ai consegnatari è affidata:

a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.

Art. 24.

Inventario e classificazione dei beni

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantità o il numero dei beni mobili, la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo e quelli di valore minimo per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalità dell'art. 26.

3. L'inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili delle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun



esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.

4. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono all'ufficio di ragioneria entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'ufficio di ragioneria trasmette la scheda riepilogativa dei valori complessivi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato.

6. L'inventario è sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati.

7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.

Art. 25.

Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dal dirigente responsabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono nominati dai dirigenti responsabili delle strutture. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilità pubblica.

4. Esperite infruttuosamente le procedure di dismissione dei beni dichiarati fuori uso di cui al D.P.R. n. 254 del 2002, per la vendita di detti beni può essere eseguita la procedura negoziata previa adeguata motivazione, qualora il valore dei beni stimato dal servizio tecnico renda oneroso il ricorso all'asta pubblica. Alla cessione dei beni di valore inferiore a euro 10.000,00 si procede secondo le direttive del segretario generale.

5. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.

Art. 26.

Contabilità degli oggetti di consumo

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.

2. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

Art. 27.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo può disporre senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo. Dispone, altresì, apposita verifica nei casi di cambiamento del consegnatario.

2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali redatti con le stesse modalità previste al precedente art. 22 per le verifiche sulla gestione di cassa.

Art. 28.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.

Capo V

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 29.

Norme generali

1. La G.A., nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, opera nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello stesso, nonché delle norme del presente regolamento.

2. L'attività contrattuale è improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché, per le procedure sottosoglia, al rispetto del principio di rotazione in modo da garantire la più ampia partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché sulla base delle disposizioni dettate dall'Agenzia del demanio, ove applicabili.

4. La G.A., nell'esercizio dell'attività negoziale, adotta le misure ritenute più idonee per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse, nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale della G.A.

Art. 30.

Organizzazione e modalità procedurali

1. Nell'ambito della G.A. l'Ufficio unico contratti e risorse provvede ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento degli uffici centrali.

2. A livello periferico, ciascun Tribunale amministrativo regionale o Sezione staccata dello stesso, con esclusione dei T.A.R. operanti nelle Province di Trento e Bolzano, è individuato quale stazione appaltante deputata ad acquisire le risorse strumentali per il funzionamento della struttura.

3. Il dirigente preposto alla direzione dell'Ufficio unico contratti e risorse ed i segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali o delle sezioni staccate provvedono all'acquisizione dei servizi, delle forniture e dei lavori e alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.


4. Le procedure di gara sono gestite interamente in modalità telematica e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le uniche deroghe espressamente previste dal codice dei contratti.

5. Gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e concessioni sono pubblicati sul profilo del Consiglio di Stato, sezione «Amministrazione trasparente», sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.

Art. 31.

Programmazione degli acquisti e selezione del contraente

1. Il segretario generale approva ogni anno, entro il mese di ottobre, su proposta dei dirigenti competenti, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi il cui costo unitario sia pari o superiore a 40.000 euro e il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ai 100.000 euro, nonché lo scorrimento annuale degli stessi. Analoga programmazione è disposta, con riferimento alla specifica stazione appaltante operante a livello periferico, dai Segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali o dai dirigenti delle sezioni staccate.



2. Per ogni singola procedura di affidamento ciascuna stazione appaltante individua, nell'atto di avvio di ogni singolo intervento, un Responsabile unico del procedimento (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per la sola stazione appaltante operante a livello centrale e salvo specifiche deroghe stabilite in atti organizzativi, la nomina del Rup effettuata dall'Ufficio unico contratti e risorse affrisce unicamente alle fasi della programmazione, progettazione ed affidamento, mentre per la fase esecutiva viene individuato con atto formale, da parte del competente ufficio, un diverso Rup che subentra al precedente. In assenza di specifica individuazione, le funzioni di Rup per la fase esecutiva sono assunte dal dirigente dell'ufficio proponente la procedura di gara.

3. Il Rup è individuato tra i dipendenti di adeguata professionalità in servizio presso la specifica stazione appaltante, iscritto nell'apposito «Albo per la funzione tecnica e l'innovazione» operativo per la G.A. In mancanza, il dirigente svolge le funzioni di Rup.

4. L'affidamento dei lavori e le forniture dei beni e servizi è effettuato in via obbligatoria in adesione alle convenzioni Consip, stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, o facendo ricorso alle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza regionali, ove presenti.

5. Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) avviene solo in caso di indisponibilità di convenzioni o di altri strumenti Consip o di loro inidoneità, ovvero nel caso in cui il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo previsti nelle convenzioni stesse.

6. Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 5.000 euro ovvero qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip ed a condizione che tra l'Amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

7. È fatta salva la possibilità di poter sempre ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.

Art. 32.

Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori

1. Negli affidamenti sotto soglia, al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento nei pubblici appalti e di semplificare l'iter di individuazione degli operatori selezionabili, il segretario generale individua le seguenti fasce di valore economico, all'interno delle quali applicare il principio di rotazione. L'operatore già in precedenza invitato o l'affidatario di un contratto rientrante in una delle fasce di importo come di seguito individuate, può legittimamente essere invitato alla procedura relativa all'affidamento di un contratto rientrante nella stessa tipologia di gara purché appartenente ad una diversa fascia di importo.

Servizi e forniture:

affidamenti di importo fino a 4.999,99 euro;
affidamenti di importo da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro;
affidamenti di importo da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro;
affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,00

euro;

affidamenti di importo da 150.000,00 euro fino alla soglia comunitaria.

Lavori:

affidamenti di importo fino a 39.999,00 euro;
affidamenti di importo da 40.000,00 euro fino a 149.999,00
euro;
affidamenti di importo da 150.000,00 euro fino a 309.599,99
euro;

affidamenti di importo da 309.600,00 euro fino a 619.199,99 euro;
affidamenti di importo da 619.200,00 euro fino a 999.999,99 euro.

Art. 33.

Congruietà dei prezzi

1. L'accertamento della congruietà dei prezzi da porre a base di gara e di quelli offerti dalle imprese è curato dal Rup, attraverso la rilevazione dei prezzi correnti rilevabili mediante indagini di mercato o utilizzan-

do i prezziari ufficiali di riferimento, normalmente in uso presso il luogo di esecuzione del contratto. La valutazione sulla congruietà deve tener sempre conto del costo del lavoro impiegato nella specifica procedura.

2. In assenza di idonee figure tecniche nell'organico della stazione appaltante, è sempre data la possibilità, nei procedimenti relativi ai lavori, servizi e forniture di elevata complessità, avvalersi di esperti esterni all'amministrazione, nel rispetto delle procedure disciplinate dal codice dei contratti.

Art. 34.

Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti

1. Le stazioni appaltanti della G.A. procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento del prezzo o del costo.

2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dal competente organo, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

3. Presso la G.A. è istituito l'Albo dei commissari di gara del quale fa parte di diritto il personale dirigenziale, anche di livello generale. Può essere designato quale membro interno della commissione, nel rispetto dei principi di rotazione e di trasparenza, qualsiasi unità di personale delle aree funzionali in possesso delle competenze necessarie.

4. I contratti sono stipulati, nei tempi e con le modalità stabilite dal codice dei contratti, dal dirigente dell'Ufficio unico contratti e risorse per le procedure di gara concluse dallo stesso e dai Segretari T.T.a.a.rr. o dai dirigenti delle sezioni staccate, competenti per le rispettive procedure, nei limiti di spesa loro delegati dai titolari dei Centri di responsabilità.

5. I contratti eccedenti i limiti di cui al punto precedente non sono obbligatori e vincolanti finché non siano approvati dal titolare del centro di responsabilità e diventano esecutivi solo a seguito di registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria.

6. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti individuati all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

7. Il segretario generale, su proposta dei segretari delegati, può nominare più funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e di competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante per l'attività contrattuale disposta dalle singole stazioni appaltanti.

8. L'Ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalità analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'Ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.

Art. 35.

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. Negli appalti per lavori la funzione di direttore dei lavori è svolta da un soggetto dotato della necessaria competenza professionale che può coincidere con il Rup solo nei casi tassativamente previsti dalla vigente normativa.

2. Il direttore dei lavori controlla, in particolare, il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto ed è tenuto a presentare al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori e provvede alla compilazione di documenti contabili con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

3. Per gli appalti di servizi e forniture gestiti dai Tribunali amministrativi regionali e dalle sezioni staccate l'incarico di direttore dell'esecuzione può essere ricoperto dal Rup per le prestazioni di importo fino a 500.000 euro. Per quelle di importo superiore le predette stazioni appaltanti provvedono a nominare una diversa figura. Per la stazione appaltante operante a livello centrale, il direttore dell'esecuzione è sempre diverso dal Responsabile unico del procedimento nominato fino alla fase di affidamento.



4. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Art. 36.

Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti della G.A. sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il controllo è effettuato dal Rup congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e le forniture. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve aver luogo, di norma, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.

2. Per i lavori di importo pari o inferiore a un milione e per le forniture e i servizi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal Rup. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 37.

Incentivazioni tecniche ex art. 113 del codice dei contratti

1. Una somma non superiore al 2 per cento modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, è ripartita per ogni singola procedura di appalto nei casi individuati e con i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e formalizzati in apposito atto regolamentare, tra i beneficiari indicati all'art. 113 del codice dei contratti, ivi incluso il personale di supporto agli stessi, iscritti all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione operante per la G.A.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono sempre essere accantonate dal dirigente responsabile della gestione delle risorse finanziarie e devono figurare nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

3. Per la ripartizione degli incentivi si applica il Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con decreto del Presidente.

Capo VI

CONTROLLI

Art. 38.

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'ufficio di ragioneria, a cui è preposto un dirigente, cura tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative della giustizia amministrativa.

2. All'ufficio di ragioneria debbono essere comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dai precedenti commi, all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni:

- a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;
- b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;
- c) esercitare il controllo preventivo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;
- d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2;

e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei residui attivi e passivi;

f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;

g) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;

h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 22 e 27, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;

i) esaminare i rendiconti prodotti dai cassieri della giustizia amministrativa.

Art. 39.

Procedura di controllo

1. Il controllo di cui all'art. 38, comma 3, lettera c), si esercita secondo la procedura di seguito indicata.

2. L'ufficio di ragioneria, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto al controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato.

3. La registrazione dell'impegno non può aver luogo qualora:

a) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;

b) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, l'ufficio effettua il controllo di regolarità amministrativa e contabile della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene esecutivo.

5. Ove l'ufficio muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dal momento in cui l'organo competente lo ripropone all'ufficio stesso. L'ufficio, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza ovvero comunica di non poter comunque dare corso all'atto. Ove detto organo confermi con motivazione l'adozione dell'atto, l'ufficio provvede ad apporre il visto di competenza.

6. L'ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, può sottoporre, con motivata relazione, la questione al Consiglio di presidenza, che provvederà ad impartire direttive o per il ritiro dell'atto o per l'apposizione del visto.

7. Tutti gli atti per i quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della giustizia amministrativa devono recare l'indicazione espressa del capitolo di bilancio su cui far gravare la spesa e devono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, all'ufficio di ragioneria.

Art. 40.

Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'ufficio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:


a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio della G.A.;

b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;

c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;

d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitolo;

e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme da riscuotere e da pagare.



Art. 41.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell'art. 37, comma 20, del d.l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo successivo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo le disposizioni del presente regolamento. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza è determinato, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e indipendenza; non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva; svolge il suo controllo esclusivamente su atti generali di natura organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti atti:

a) schemi di delibere di cui all'art. 42, comma 2;

b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal segretario generale e presentato al Consiglio di presidenza dal Presidente, di cui all'art. 3;

c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative nella composizione della spesa all'interno dei diversi programmi;

d) schema del conto finanziario di cui all'art. 8;

e) schema del conto generale del patrimonio di cui all'art. 9.

3. Il Consiglio di presidenza può chiedere il referto del Collegio dei revisori su ulteriori affari.

4. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al presidente del Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente comma 2, almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono raddoppiati.

5. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera sugli atti di cui al precedente comma 2, possono assistere i componenti del Collegio dei revisori.

6. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.

7. Al Collegio dei revisori può essere chiesto dal segretario generale un parere preventivo su singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale.

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 42.

Criteri di determinazione della indennità di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonché la compatibilità degli stessi con le disponibilità di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità di funzione onnicomprensiva spettante:

a) ai suoi componenti;

b) al Segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;

c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;

d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.

3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilità economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attività istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennità onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.

4. Ai componenti del Consiglio di presidenza non residenti a Roma è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'uso del mezzo aereo e quello, eventuale, del taxi per gli spostamenti dalla propria abitazione di residenza alla stazione ed aeroporti di partenza e viceversa, nonché dalla stazione ed aeroporto di arrivo alla sede del Consiglio di presidenza e viceversa.

5. Ai componenti del Consiglio di presidenza non residenti a Roma il trattamento di missione spetta in misura intera ed indipendente dalla durata della permanenza a Roma del componente del Consiglio, per ogni giorno di presenza effettiva in cui è programmata l'attività consiliare.

6. Ai componenti del Consiglio di presidenza residenti a Roma per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico, spetta, in aggiunta al pagamento delle spese taxi, il rimborso delle spese di «vitto», in luogo del buono pasto e nella misura massima di 50 euro per ciascun pasto e per massimo otto rimborsi al mese, così come effettivamente sostenute e documentate.

7. L'indennità di trasferta giornaliera di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di trasferta di cui all'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei giorni in cui vi è coincidenza tra udienze da svolgersi presso il Consiglio di Stato e giorni in cui è programmata l'attività consiliare.

Art. 43.

Personale di magistratura

1. I procedimenti indicati nell'allegato A) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2019 in materia di aspettativa e congedi, collocamento a riposo, riconoscimento infermità e concessione equo indennizzo, trattamento economico e stato giuridico del personale di magistratura e assegnazione della sede di servizio ai vincitori dei concorsi banditi per il reclutamento dei TT.a.a.rr. sono adottati con decreto del Presidente o, su delega di questi, dal segretario generale.

2. Il segretariato generale informa la Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza semestrale, in merito ai provvedimenti adottati per la definizione dei procedimenti svolti in materia di nomine, promozioni e collocamenti a riposo dei magistrati.

Art. 44.

Questioni interpretative

1. Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza e il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, anche su iniziativa del segretariato generale, possono emanare direttive su questioni interpretative di carattere generale in materia finanziaria e contabile.

Capo VIII

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E NORME DI ABROGAZIONE E FINANZIARIE

Art. 45.

Norme di coordinamento


1. Con separato decreto saranno disposte le necessarie modifiche ed integrazioni del regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio di presidenza con delibera n. 96 nella seduta del 15 dicembre 2017.

Art. 46.

Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento del Presidente 6 febbraio 2012, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della G.A., è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.



Art. 47.
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'adempimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 48.
Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06299

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban»

Estratto determina IP n. 633 del 4 novembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOCIAN 50 mg Comprimidos - 60 Comprimidos (3X20) dal Portogallo con numero di autorizzazione 9613406, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmaceuticos LDA (Portogallo) Empreendimento Lagoas Park Edificio 7, 3º Piso 2740-244 - Porto Salvo Portugal e prodotto da Zentiva S. A. BLVD Theodor Pallady 50, Sector 3 - 032266 - Bucharest - Romania e da Sofarimex - Indústria Química E Farmacêutica, S.A - AV. Das Indústrias - Alto Do Colaride - Agualva 2735-213 Cacém (Portogallo), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: n. 048738037 (in base 10) 1GHCRP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di amisulpride

eccipienti: magnesio stearato, Povidone K30, carmellosa sodica, amido di patate, lattosio monoidrato.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura non superiore a 25°.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli snc - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: n. 048738037.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 048738037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06217

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Deniban»

Estratto determina IP n. 634 del 4 novembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOCIAN 50 mg comprimidos 20 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 9613422, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmaceuticos LDA (Portogallo) Empreendimento Lagoas Park Edificio 7, 3º Piso 2740-244 - Porto Salvo Portugal e prodotto da Zentiva S. A. BLVD Theodor Pallady 50, Sector 3 - 032266 - Bucharest - Romania e da Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A - AV. Das Indústrias - Alto do Colaride - Agualva 2735-213 Cacém (Portogallo), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 048738025 (in base 10) 1GHCR9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 50 mg di amisulpride;


eccipienti: magnesio stearato, Povidone K30, carmellosa sodica, amido di patate, lattosio monoidrato

Condizioni di conservazione:

conservare a temperatura non superiore a 25°.

Officine di confezionamento secondario

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);



S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli snc - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: 048738025.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DENIBAN «50 mg compresse» 12 compresse.

Codice A.I.C.: n. 048738025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06218

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina IP n. 637 del 4 novembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg/ml gotas orales en solucion flacone 20 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione CN 665703, intestato alla società UCB Pharma SA Plaza Manuel Gomez Moreno s/n Edificio Bronce Pianta5 28020 Madrid e prodotto da Nextpharma, S.A.S 17, Route de Meulan - Limay - 78520 - Francia, da UCB Pharma LTD. 208 Bath Road - Slough, Berkshire - SL1 3WE - Reino Unido, da Extractumpharma Co LTD. 6413 Kúnféhértó IV - Kórtez - 6 - Hungría, da Aesica Pharmaceuticals, S.r.l. via Praglia, 15 - Pianezza - I-10044 - Italia, da Phoenix Pharma Polska SP Z.O.O. Rajdowa 9, Konotopa - Ozarow Mazowiecki - 05-850 - Polonia e da Movianto Polska SP. Z O.O, UL. Artura I Franciszka Radziwiłłow 5 - Ozarow Mazowiecki - 05-850 - Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: n. 043824034 (in base 10) 19TDX2(in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml (corrispondente a 20 gocce) contiene 10 mg di cetirizina dicloridrato. Una goccia contiene 0,5 mg di cetirizina dicloridrato:

principio attivo: cetirizina dicloridrato;

eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E 218), propile paraidrossibenzoato (E 216), sodio acetato, acido acetico glaciale, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario

(BS); Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5, 25039 Travagliato

(PO); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57, 59100 Prato

- LO. S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

Codice A.I.C.: n. 043824034.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: n. 043824034.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Medac»

Estratto determina AAM/PPA n. 656/2020 del 4 novembre 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale MELFALAN MEDAC:

tipo II, C.I.z) - Aggiornamento degli stampati per introduzione di nuove informazioni di sicurezza, paragrafi 4.2 e 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illu-



strativo ed etichette; modifica di adeguamento QRD *template*, versione corrente, del paragrafo 4.8 dell'RCP e corrispettiva sezione del FI per aggiornare la frase sulla segnalazione delle ADR.

Confezione A.I.C. n.:

047587011 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml di solvente.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialparate Mbh (codice SIS 1233).

Numero procedura: AT/H/0963/001/II/001.

Codice pratica: VC2/2019/492.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06221

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fedivelle»

Estratto determina AAM/AIC n. 155/2020 dell'11 novembre 2020

Procedura europea n. NL/H/4841/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FEDIVELLE nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Theramex Ireland Limited con sede legale e domicilio fiscale in 3rd Floor, Kilmore House Park Lane, Spencer Dock - Dublino 1 - D01 YE64 - Irlanda.

Confezioni:

«1.000 U.I. capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122016 (in base 10) 1FWL50 (in base 32);

«20.000 U.I. capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122028 (in base 10) 1FWL5D (in base 32);

«20.000 U.I. capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122030 (in base 10) 1FWL5G (in base 32);

«20.000 U.I. capsule molli» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048122042 (in base 10) 1FWL5U (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

«Fedivelle» 1.000 U.I. - Ogni capsula contiene: 1.000 U.I. di colecalciferolo (equivalenti a 25 microgrammi di vitamina D₃);

«Fedivelle» 20.000 U.I. - Ogni capsula contiene: 20.000 U.I. di colecalciferolo (equivalenti a 500 microgrammi di vitamina D₃);

Eccipienti:

«Fedivelle» 1.000 U.I.:

contenuto della capsula:

trigliceridi a catena media;

All-rac- α -tocoferile acetato;

involucro della capsula:

gelatina (E441);

glicerolo (E422);

sorbitolo liquido (E420) (parzialmente disidratato);

giallo tartrazina (E102);

acqua purificata;

«Fedivelle» 20.000 U.I.:

contenuto della capsula:

trigliceridi a catena media;

All-rac- α -tocoferile acetato;

involucro della capsula:

gelatina (E441);

glicerolo (E422);

sorbitolo liquido (E420) (parzialmente disidratato);

acqua purificata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Netpharmalab Consulting Services - Carr. de Fuencarral, 22, 28108 Alcobendas, Madrid.

Indicazioni terapeutiche

«Fedivelle» 1.000 U.I.:

tattamento della carenza di vitamina D (valori sierici di 25(OH) D < 25 nmol/l) negli adulti e negli adolescenti;

prevenzione della carenza di vitamina D negli adulti con un rischio identificato;

in aggiunta alla terapia specifica per l'osteoporosi nei pazienti adulti con carenza di vitamina D o a rischio di insufficienza di vitamina D;

«Fedivelle» 20.000 U.I.:

tattamento iniziale della carenza di vitamina D clinicamente rilevante negli adulti. Le capsule di «Fedivelle» 20.000 U.I. sono indicate per l'uso negli adulti.

Classificazione al fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:


classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nm).

Classificazione al fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06246

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato EG»

Estratto determina n. 1124/2020 del 5 novembre 2020

Medicinale: ALENDRONATO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezione:

«70 mg compresse» 2 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194166 (in base 10);

«70 mg compresse» 4 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194178 (in base 10);

«70 mg compresse» 8 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194180 (in base 10);

«70 mg compresse» 12 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194192 (in base 10);

«70 mg compresse» 14 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194216 (in base 10);

«70 mg compresse» 24 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194228 (in base 10);

«70 mg compresse» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 037194139 (in base 10);

«70 mg compresse» 40 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194204 (in base 10);

«70 mg compresse» 100 compresse in bustina PET/Al/PE - A.I.C. n. 037194154 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse

Composizione:

principio attivo: acido alendronico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alendronato EG» (acido alendronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06247

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arpoya»

Estratto determina n. 1125/2020 del 5 novembre 2020

Medicinale: ARPOYA.

Titolare A.I.C.: Pharmathen International S.A.

Confezione:

«5 mg compresse» 14 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665013 (in base 10);


«5 mg compresse» 28 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665025 (in base 10);

«5 mg compresse» 98 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665037 (in base 10);

«10 mg compresse» 14 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665049 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665052 (in base 10);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665064 (in base 10);



«15 mg compresse» 14 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665076 (in base 10);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665088 (in base 10);

«15 mg compresse» 98 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665090 (in base 10);

«30 mg compresse» 14 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665102 (in base 10);

«30 mg compresse» 28 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665114 (in base 10);

«30 mg compresse» 98 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665126 (in base 10);

«5 mg compresse» 49 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665138 (in base 10);

«10 mg compresse» 49 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665149 (in base 10);

«15 mg compresse» 49 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665153 (in base 10);

«30 mg compresse» 49 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665165 (in base 10);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665177 (in base 10);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665189 (in base 10);

«15 mg compresse» 56 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665191 (in base 10);

«30 mg compresse» 56 compresse in blister PA/ALL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665203 (in base 10);

«5 mg compresse» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665215 (in base 10);

«5 mg compresse» 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665227 (in base 10);

«5 mg compresse» 91 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665239 (in base 10);

«10 mg compresse» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665241 (in base 10);

«10 mg compresse» 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665254 (in base 10);

«10 mg compresse» 91 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665266 (in base 10);

«15 mg compresse» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665278 (in base 10);

«15 mg compresse» 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665280 (in base 10);

«15 mg compresse» 91 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665292 (in base 10);

«30 mg compresse» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665304 (in base 10);

«30 mg compresse» 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665316 (in base 10);

«30 mg compresse» 91 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043665328 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

«Arpoya» 5 mg compresse - ciascuna compressa contiene 5 mg di aripiprazolo;

«Arpoya» 10 mg compresse - ciascuna compressa contiene 10 mg di aripiprazolo;

«Arpoya» 15 mg compresse - ciascuna compressa contiene 15 mg di aripiprazolo;

«Arpoya» 30 mg compresse - ciascuna compressa contiene 30 mg di aripiprazolo.

eccipienti:

nucleo delle compresse:

maltosio cristallino;
cellulosa microcristallina;
amido pregelatinizzato;
sodio croscarmellosso;
magnesio stearato;

rivestimento delle compresse:

«Arpoya» 5 mg compresse: indigotina (E132);
«Arpoya» 10 mg compresse: ossido di ferro rosso (E172);
«Arpoya» 15 mg compresse: ossido di ferro giallo (E172);
«Arpoya» 30 mg compresse: ossido di ferro rosso (E172).

Produttore del principio attivo:

Dishman Pharmaceuticals and Chemicals Limited - Survey No. 47, Paiki Sub, Plot No. 1 - Village Lodarival, Taluka-Sanand - Ahmedabad, Gujarat State - 382 220, India - India;

Zcl Chemicals Ltd. - Plot No. 3102/B, G.I.D.C. Estate - District Bharuch, India-393 002 Ankleshwar - Gujarat - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes - Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300 - Grecia.

Confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351, Attiki - Grecia.

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsforderung & Werbeservice GmbH - Lindigstrasse 6 - 63801 Kleinostheim - Germania.

Rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes - Rodopi Prefecture - Block No 5 - Rodopi 69300 - Grecia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351, Attiki - Grecia;

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG - Südwestpark 50 - 90449 Nürnberg - Germania;

Torrent Pharma (UK) Limited - 3rd Floor, Nexus Building, 4 Gatwick Road - Crawley, West Sussex, RH10 9BG - Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

«Arpoya» è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età;

«Arpoya» è indicato per il trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

«Arpoya» è indicato per il trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).


Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arpoya» (aripiprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integra-



zioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06248

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscarnet Kabi»

Estratto determina n. 1130/2020 del 5 novembre 2020

Medicinale: FOSCARNET KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Confezione:

«24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 048217018 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile/per infusione contiene: principio attivo:

foscarnet sodico esaidrato 24 mg;

eccipienti:

acido cloridrico;

acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 16 Jinqiao Road, Dapu Industrial Park - Economic Technology Development Zone - Lianyungang, Jiangsu 222069 - Cina;

produttore/i del prodotto finito:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz - Austria;

confezionamento primario e secondario:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz - Austria;

confezionamento secondario:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Am Gewerbepark 6 - 8402 Werndorf - Austria;

controllo di qualità:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz - Austria;

AGES - Beethovenstrasse 6 - 8010 Graz - Austria;

Fresenius Kabi Deutschland GmbH - Freseniusstraße 1 - 61169 Friedberg (Hessen) - Germania;

rilascio dei lotti:

Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 - 8055 Graz - Austria.

Indicazioni terapeutiche:

«Foscarnet» è indicato per la terapia di induzione e di mantenimento per la retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti affetti da AIDS;

«Foscarnet» è anche indicato per il trattamento delle infezioni mucocutanee da virus dell'herpes simplex (HSV), clinicamente non rispondenti all'aciclovir nei pazienti immunocompromessi. La sicurezza e l'efficacia di foscarnet per il trattamento di altre infezioni da HSV (ad es. retinite, encefalite); malattia congenita o neonatale; o HSV in soggetti immunocompetenti non sono state stabilite;

La diagnosi di non responsività all'aciclovir può essere effettuata clinicamente mediante trattamento con aciclovir per via endovenosa (5-10 mg/kg t.i.d) per 10 giorni senza risposta o mediante test in vitro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 048217018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Foscarnet Kabi» (foscarnet sodico esaidrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Foscarnet Kabi» (foscarnet sodico esaidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati


Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quel-



le parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06249

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina Doc Generici»

Estratto determina n. 1132/2020 del 5 novembre 2020

Medicinale: LACIDIPINA DOC Generici.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Confezione: «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 043458049 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: Lacidipina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 043458049 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lacidipina DOC Generici» (lacidipina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lacidipina DOC Generici» (lacidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06250

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 11 novembre 2020, concernente il riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementalmente del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2020, con annessi allegati, recante «Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementalmente del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali» istituito dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed integrato dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

20A06333


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 27 ottobre 2020, recante: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Con riferimento al decreto citato in epigrafe, si precisa che per un errore materiale è stato pubblicato sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 277 del 6 novembre 2020 che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 16 novembre 2020.

Pertanto quest'ultima pubblicazione deve intendersi annullata ed è da ritenersi valida soltanto quella avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 277 del 6 novembre 2020.

20A06408



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare scaturenti dal decreto origine carni suine del 6 agosto 2020.**

Si dà notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina <https://www.mise.gov.it/index.php/it-normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2041673-circolare-13-novembre-2020-etichettatura-carne-suina-misure-temporanee-emergenza-covid> della circolare del 13 novembre 2020 che dispone misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare scaturenti dal decreto ministeriale origine carni suine del 6 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 16 settembre 2020.

20A06316

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 276 del 5 novembre 2020).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 5 novembre 2020, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 1, prima e seconda colonna, all'art. 1, comma 1, ai cinque capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)», «d)» ed «e»);

alla pagina 2, prima e seconda colonna, all'art. 3, commi 2 e 4, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)» e al comma 5, ai cinque capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)», «d)» ed «e)»);

ed ancora, all'art. 4, comma 1, ai quattro capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)» e «d)»);

alla pagina 4, seconda colonna, all'art. 7, comma 7, ai quattro capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)» e «d)»);

alla pagina 5, seconda colonna, all'art. 7, comma 12, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)»);


alla pagina 6, prima colonna, all'art. 9, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)» e al comma 3, ai quattro capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)» e «d)»);

alla pagina 7, prima e seconda colonna, all'art. 11, comma 6, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»);

ed ancora, all'art. 12, comma 5, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)» e al comma 6, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»);

alla pagina 8, prima colonna, all'art. 12, comma 9, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»);

alle pagine 8, seconda colonna e 9, prima colonna, all'art. 13, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)» e al comma 4, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)»; ed ancora, all'art. 15, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»);



alle pagine 10, seconda colonna e 11, prima colonna, all'art. 16, commi 1 e 2, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)»; ed ancora, all'art. 17, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»;

alla pagina 11, seconda colonna, agli articoli 19, commi 1 e 3 e 20, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»;

alla pagina 12, prima colonna, all'art. 21, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»;

alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 23, comma 1, ai cinque capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)», «d)» ed «e)»;

alla pagina 13, prima colonna, all'art. 25, comma 1, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)»;

alla pagina 14, prima e seconda colonna, agli artt. 29, comma 2 e 30, comma 1, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»;

alla pagina 15, prima colonna, all'art. 31, comma 2, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)»; ed ancora, al comma 3, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)»;

alla pagina 15, seconda colonna, all'art. 32, comma 2, ai quattro capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)» e «d)»;

alle pagine 17 e 18, prima e seconda colonna, all'art. 37, comma 3, ai due capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)» e «b)», all'art. 38, comma 1, capoverso Art. 369, comma 1, ai tredici capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)», «c)», «d)», «e)», «f)», «g)», «h)», «i)», «l)», «m)», «n)» ed «o)»; ed ancora, capoverso Art. 369, comma 5, ai tre capoversi non preceduti da lettere si intendono anteposte, rispettivamente, le lettere «a)», «b)» e «c)».

20A06369

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-289) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 *

€ 1,00

